

STATUTO ASSOCIAZIONE R.A.B.E.M.

ART. 1

(Denominazione e sede)

Fra i suindicati comparenti è costituita ai sensi della legge 266/91 una libera associazione denominata "R.A.B.E.M. Associazione per la Ricerca Archeologica, Bonifica Ecologica e Militare".

L'associazione ha sede in Castelnuovo Berardenga, cap. 53019, prov. di Siena, via Savio Nallo, n° 5.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia, ed è composta di sole persone fisiche. L'associazione assume la qualifica di ONLUS, Associazione non lucrativa di utilità sociale, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

ART. 2

(Durata)

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 3

(Principi)

L'associazione è apertistica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai Soci (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione in base alla disponibilità di bilancio), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario) all'interno del Consiglio Direttivo vengono attribuite dal Consiglio stesso. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci.

ART. 4

(Statuto)

L'associazione R.A.B.E.M. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 5

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 6

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 7

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

ART. 8

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e dei beni culturali e storici.

Nello specifico l'associazione si prefigge compiti di:

- Tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e della vita dell'uomo, con il recupero di aree inquinate tramite verifica, protezione e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse ecologico;
- Tutela di aree archeologiche con attività dirette e concretamente rivolte alla tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico e di bonifica delle stesse;
- Attività comprese nel concetto più ampio di impegno e di protezione civile e recupero di oggetti smarriti.
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e militare, mediante lo studio ed il recupero delle zone interessate da eventi bellici.

L'associazione collaborerà, mettendo a disposizione le proprie risorse, siano esse umane che materiali, con la Soprintendenza Archeologica della Toscana, con gli enti pubblici e privati e con tutte le associazioni che perseguono gli stessi fini.

In particolare l'associazione, distribuirà materiale informativo con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolare i giovani ai problemi riguardanti la valorizzazione del patrimonio culturale ed ecologico del territorio.

L'Associazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio del comune di CASTELNUOVO BERARDENGA, nella provincia di SIENA e nella regione TOSCANA.

ART. 9

(Ammissione)

I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori, Soci Attivi e Soci Sostenitori. I soci devono essere persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono spinti da senso civico e da spirito solidaristico. L'ammissione all'interno dell'associazione sarà valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo in base alla dimostrata idoneità del candidato.

ART. 10

(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, tenendo un comportamento professionale, rispettoso e collaborativo nei confronti di terzi, siano essi soci all'associazione o meno.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

I Soci Fondatori e Attivi, sono i soli soci ad avere diritto di voto e di elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Quota associativa)

La quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, può essere diversificata per categoria dei Soci, non è rimborsabile ed è intrasmissibile.

ART. 12

(Esclusione)

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Socio escluso può ricorrere contro tale decisione appellandosi all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 13

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei Soci

Consiglio direttivo

Presidente

Vicepresidente

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 14

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti decisioni sui singoli Soci e l'elezione del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

ART. 15

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno su convocazione del Presidente, o su richiesta scritta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora per la prima convocazione e il luogo, la data e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.

ART. 16

(Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- 1 Nomina degli organi sociali;
- 2 Approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- 3 Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- 4 Redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- 5 Deliberazione su ricorso presentato da un Socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di cinque, stabiliti dall'Assemblea prima di procedere all'elezione delle cariche e rimangono in carica per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo l'assemblea elettiva.

ART. 19

(Compiti del consiglio direttivo)

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- 1 eseguire le delibere dell'Assemblea;
- 2 formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3 predisporre il rendiconto annuale;
- 4 predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- 5 deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- 6 deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- 7 stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

8 curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

ART. 20
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo l'Assemblea elettiva.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo l'assemblea elettiva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei Soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 22
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione;

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 25

(Bilancio)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, ed il primo esercizio si intende chiuso al 31/12/2010.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

(Collaboratori e dipendenti)

L'Associazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori autonomi e dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91

I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione;

I collaboratori e i dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, O.N.L.U.S. o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.